


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo e 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento. Degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c bancario dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 7,00 - Testo € 3,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a Banco Popolare - Filiale di Genova, IBAN IT80 C050 3401 4000 0000 0001 582, intestato a "Consiglio regionale della Liguria - proventi derivanti da B. U." indicando la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine Avellino
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in a.p. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2016 N. 804

L.R. 29/1983. Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c.1 lett. a) e b) approvato con DGR 1184/2013.

pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2016 N. 811

Modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio nell'ambito delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

pag. 14

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 23.08.2016 N. 189

Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 62.987,44 (6° provvedimento). pag. 15

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 23.08.2016 N. 190

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 1.275.991,00 (22° Provvedimento). pag. 17

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 23.08.2016 N. 191

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 100.000,00 (22° Provvedimento). pag. 21

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24.08.2016 N. 192

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- euro 96.000,00 (23° Provvedimento). pag. 24

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 31.08.2016 N. 194

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 300.000,00 (23° Provvedimento). pag. 26

REGIONE LIGURIA**SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA**

Ditte: Cordeglio Giancarlo ed altri (prat. n. 11-A) e Bonello Gemma ed altri (prat. n. 187). Domande per concessione derivazione acqua. pag. 29

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE 05.09.2016 N. 5284

Lavori di realizzazione di parcheggio ed arredo urbano in frazione

S. Pietro Frascati del Comune di Castiglione Chiavarese. Decreto Definitivo di Esproprio (art. 22 d.p.r. 327/2001, dell'immobile interessato dai lavori. pag. 30

DECRETO DI ESPROPRIO DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SESTA GODANO 03.09.2016 N. 1

Espropriazione di beni immobili per lavori di ampliamento del cimitero di Sesta Godano. Decreto di esproprio relativo ai beni di cui al Fg 52 particelle 468 e 470. pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.08.2016****N. 804****L.R. 29/1983. Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c.1 lett. a) e b) approvato con DGR 1184/2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- L'art 5 bis della l.r. n. 29/1983, recante "*Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari,*" così come modificato dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare:
 - 1) il c. 1, che, innovando il sistema previgente, disciplina il regime autorizzatorio da applicare nelle zone sismiche e prevede, nell'ottica di un più efficace svolgimento delle funzioni in materia da parte delle Province e della Città Metropolitana, l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che individui:
 - a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
 - b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
 - c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge;
 - 2) Il c. 1 bis, che esclude dall'ambito di applicazione del titolo II della stessa Legge gli interventi individuati dal provvedimento regionale di cui al c. 1;
- La D.G.R. n. 1184 del 30 settembre 2013, avente ad oggetto: "*art. 5 bis della L.R. 29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001*", con cui è stata approvata la prima individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione sismica preventiva;

PREMESSO CHE:

- Durante la applicazione delle sopraelencate normative si è manifestata l'esigenza di provvedere ad una limitata revisione delle elencazioni degli interventi di cui alla D.G.R. n. 1184/2013, finalizzata a rendere maggiormente uniformi sotto il profilo della pericolosità sismica gli interventi esclusi dalla autorizzazione sismica preventiva;
- Tale esigenza è stata manifestata durante alcuni incontri tra la Regione Liguria, le Province di Imperia e La Spezia, (province maggiormente interessate dalle problematiche sismiche) e rappresentanti degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Liguria;

DATO ATTO CHE:

- L'elencazione ha carattere tassativo e, come tale, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione sismica preventiva ai fini dell'avvio dei lavori, di cui all'articolo 6bis della l.r. n. 29/83;
- tali interventi vanno, comunque, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica ed, in particolare, delle norme tecniche sulle costruzioni, sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis, c. 1 lett. a) e b) della l.r. n. 29/83, la modifica dell'elenco degli interventi di cui alla D.G.R. 1184/2013, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. In allegato 1 vengono indicate le modifiche apportate e le relative motivazioni, mentre l'allegato 2 riporta il nuovo testo coordinato con le modifiche apportate;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo e dell'Assessore Urbanistica, Pianificazione Territoriale, demanio e tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis della l.r. 29/83 c. 1 lett a) e b), le modifiche all'elenco approvato con D.G.R. 1184 del 30.09.2013, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul sito web regionale e sul B.U.R.L. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1**Modifiche all'elenco degli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/83 e succ. mod. e int. di cui alla D.G.R. 1184/2013.****Premessa**

Come noto la l.r. n. 29/83 sulla disciplina dell'attività edilizia in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012, prevede che nelle zone classificate che ricadono all'interno dei comuni indicati nell'allegato¹ alla legge n. 50/2012, l'avvio dei lavori, sia di nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001.

Il regime autorizzativo ammette, peraltro, all'articolo 5bis della citata l.r. 29/83, nell'ottica della semplificazione della gestione amministrativa e dell'efficacia dell'esercizio delle funzioni in materia delegate alle Province ai sensi dell'articolo 8, la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere, che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l'incolumità pubblica ai fini sismici e, come tali, possano essere esclusi dall'ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983 e, di conseguenza, non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001. In particolare ai sensi dell'articolo 5bis la Giunta regionale provvede all'individuazione:

- a) degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché di quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
- b) dei casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
- c) di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

¹ L.R. 21 dicembre 2012, n. 50. ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis l.r. 29/1983)
Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):

Provincia di Imperia

1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA
20. TERZORIO
21. VASIA

Provincia della Spezia

1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA
7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO

Con D.G.R. 1184/2013 la Giunta Regionale ha provveduto ad una prima individuazione degli interventi di cui alla lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 5 bis.

Nell'applicazione dei disposti della suddetta D.G.R. 1184/2013 sono emerse alcune disuniformità relative a tipologie costruttive simili e ai limiti dimensionali individuati.

Al fine di risolvere tali problematiche si è proceduto, anche a seguito di incontri svolti con rappresentanti delle Provincie di Imperia e La Spezia e degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Liguria, ad individuare alcune limitate modifiche alla elencazione di cui alla D.G.R. 1184/2013, riportate nel seguito.

Si ricorda che gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, come tali, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti ad autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori.

ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. 1184/2013 CON INDICAZIONE DELLA MODIFICHE	MOTIVAZIONE MODIFICA
<p>A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT A) L.R. 29/83.</p> <p>1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ai 2 anni ai sensi del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegata al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegata al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).</p> <p>2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.</p>	<p>La modifica è necessaria per uniformare la disciplina delle strutture temporanee ai sensi dell'art. 21bis della L.R. 16/2008 e s.m.</p>
<p>B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (ART. 5 BIS C. 1 LETT A L.R. 29/83).</p> <p>1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza inferiore a 3 m, non soggette ad uso abitativo continuativo e non stabilmente fissate al suolo; interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a 2,70 m, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo;</p>	<p>La modifica è necessaria al fine di chiarire che le strutture in questione non sono destinate ad usi abitativi o alla presenza stabile di persone</p>
<p>2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m² e di altezza inferiore ai 3 m;</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<p>3) piscine interrate scoperte con altezza inferiore a 2 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune</p> <p>3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione, inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli (suscettività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei Piani;</p>	<p>L'altezza dei muri viene estesa a 3,00 m, in quanto, al di sotto di tale misura, l'incremento della sollecitazione determinato dall'azione sismica risulta trascurabile rispetto alla spinta del terreno. Il limite di 3,00 m era già riportato nella normativa sismica previgente (D.M. 16/01/1996) Il riferimento alla condizione di pericolosità geomorfologica del Piano di Bacino consente una maggiore uniformità territoriale. Per maggiore chiarezza viene inoltre specificato che il valore di 3,00 m comprende anche la fondazione.</p>
<p>4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a 2,5 3,00 metri di altezza compresa la fondazione;</p>	<p>L'altezza viene uniformata a 3,00 per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.</p>
<p>5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi;</p>	<p>Non sono previste modifiche. Si noti che in questo caso era già prevista la soglia di altezza paria 3,00 m.</p>
<p>6) gabbionate, muri cellulari, muri in blocchi di calcestruzzo o c.a. e terre armate di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;</p>	<p>Non sono previste modifiche. Si noti che in questo caso era già prevista la soglia di altezza paria 3,00 m.</p>
<p>7) locali tecnologici di volume inferiore a 30 m³ Locali tecnologici con un solo piano , ivi compresi quelli interrati, aventi superficie inferiore a 20 m² ed altezza utile interna inferiore a 2,40 m ;</p>	<p>La modifica proposta è tesa ad uniformare il punto 7 con quanto stabilito dal punto 2 relativamente alla superficie dei locali e con altezza interna tale da non costituire volume o superficie urbanisticamente rilevante;</p>
<p>8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3 m;</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>
<p>9) serre ad un piano con struttura leggera e copertura in telo plastico o simile di altezza massima 3,5 m Serre ad un piano con struttura e copertura leggera di altezza massima esterna al colmo pari a 3,5 m;</p>	<p>Si ritiene la nuova formulazione più chiara e attinente alla problematica</p>

10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 1,5 3,00 m;	Anche in questo caso si uniforma l'altezza significativa al valore di 3,00 m, come per gli altri casi definiti precedentemente
11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;	NESSUNA MODIFICA
12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute;	NESSUNA MODIFICA
13) pannelli solari/fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,5 m, o gravanti su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;	NESSUNA MODIFICA
14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10 m ed una superficie inferiore a 20 m ²	NESSUNA MODIFICA
15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,5 2,40 m;	La modifica è necessaria per non determinare costruzioni rilevanti sotto il profilo urbanistico;
16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3 m;	NESSUNA MODIFICA
17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5 m;	NESSUNA MODIFICA
18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrato con diametro minore di 1 m ; che non richiedano la realizzazione di opere eccedenti i limiti dimensionali di cui al precedente punto 4);	Trattandosi di opere interrato irrilevanti dal punto di vista sismico, viene eliminato il limite dimensionale, in raccordo con quanto stabilito al punto 4.
19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno;	NESSUNA MODIFICA
20) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle zone limitrofe;	NESSUNA MODIFICA
21) Interventi su strutture esistenti, qualificabili di manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 16/2008 e s.m.i.), manutenzione straordinaria (art. 7), restauro (art. 8), mutamento di destinazione d'uso senza opere (art. 13), purché non compromettano in alcun modo la sicurezza strutturale della costruzione; cioè non riguardino le strutture portanti principali e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi, nonché i seguenti interventi I seguenti interventi su edifici esistenti: a) rifacimento parziale o sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno; b) piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali di superficie inferiore ad 1 m²; c) aperture di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; d) consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;	Con la modifica del successivo punto 22 tutti i punti elenco soppressi vengono ad essere ricompresi nella categoria degli interventi locali e di riparazione di cui al punto 8.4.3 delle N.T. allegate al D.M. 14/01/2008, andando così ad allineare la disciplina regionale con la sovraordinata normativa statale.

e) creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 m², purché debitamente architravate e distanti almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;

f) semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o calcestruzzo armato senza ampliamento della dimensione del vano;

g) realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 daN/m² a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 m²;

h) riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scucì;

i) costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi dalle strutture portanti inferiori a 1 m e superficie inferiore a 5 m²;

j) costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a 2 m² purché non interessino l'orditura principale;

k) inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture;

l) installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,9 m e di altezza inferiore a 3,5 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

m) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

n) canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti.

22) ~~gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, riguardanti opere strategiche e rilevanti, elencate nella D.G.R. n. 1384/2003 e nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 3685 del 21/10/2003 . Tutti gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche rilevanti, elencate nella D.G.R. 1384/2003 e nell'allegato 1 del decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003.~~

La modifica proposta corregge un evidente contraddizione della versione previgente, nella quale gli edifici strategici erano assoggettati a minori controlli di quelli ordinari.

C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (ART. 5 BIS C. 1 LETT. B) L.R. 29/83.

- 1) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
- 2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
- 3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
- 4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
- 5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;
- 6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, ~~che restano, comunque, soggette all'obbligo del preventivo deposito del progetto con contestuale asseverazione,~~ si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che, ai sensi dell'art.25 della L.R. n. 16/2008:

- a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
- b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;
- c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano.

La modifica proposta è finalizzata a adeguare il testo a quanto disposto dall'art. 5 bis c. 1 bis della L.R. 29/83.

ALLEGATO 2**ELENCO DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA L.R. 29/1983 E SUCC. MOD. E INT. COORDINATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1****A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (ART. 5 BIS C. 1 LETT A) L.R. 29/83.**

- 1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 bis, c. 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
- 2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (ART. 5 BIS C. 1 LETT A L.R. 29/83).

- 1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a 2,70 m, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo;
- 2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m² e di altezza inferiore ai 3 m;
- 3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione, inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli (susceptività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei Piani;
- 4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a 3,00 metri di altezza compresa la fondazione;
- 5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi;
- 6) gabbionate, muri cellulari, muri in blocchi di calcestruzzo o c.a. e terre armate di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;
- 7) Locali tecnologici con un solo piano, ivi compresi quelli interrati, aventi superficie inferiore a 20 m² ed altezza utile interna inferiore a 2,40 m;
- 8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3 m;
- 9) Serre ad un piano con struttura e copertura leggera di altezza massima esterna al colmo pari a 3,5 m;
- 10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 3,00 m;
- 11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione;
- 12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute
- 13) pannelli solari/fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,5 m, o gravanti su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;
- 14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10 m ed una superficie inferiore a 20 m²;
- 15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,40 m;
- 16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3 m;
- 17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5 m;
- 18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate che non richiedano la realizzazione di opere eccedenti i limiti dimensionali di cui al precedente punto 4);
- 19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno;

- 20) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle zone limitrofe;
- 21) I seguenti interventi su edifici esistenti:
- consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;
 - realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 daN/m² a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 m²;
 - costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso;
 - costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura;
 - installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,9 m e di altezza inferiore a 3,5 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
 - installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.
 - canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti.
- 22) Tutti gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche rilevanti, elencate nella D.G.R. 1384/2003 e nell'allegato 1 del decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003.

C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (ART. 5 BIS C. 1 LETT. B) L.R. 29/83.

- l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
- ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
- ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
- ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
- la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;
- la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che, ai sensi dell'art.25 della L.R. n. 16/2008:

- riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
 - comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;
 - comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano.
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.08.2016****N. 811****Modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio nell'ambito delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la fase di consultazione nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, prevede, al comma 6, che *"L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria"*;
- il comma 7 del succitato articolo 24 stabilisce che l'inchiesta pubblica *"conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale"*;
- il comma 8 consente che, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica, il proponente possa essere chiamato, anche su propria richiesta, *"prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni"* e che *"Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale"*;
- il comma 9 del già citato articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. regola l'ipotesi in cui il proponente intenda giovare delle risultanze emerse in sede di inchiesta o di contraddittorio, manifestando l'intenzione di *"modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio"*;
- l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, stabilisce che *"La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale"*;

Atteso che:

- nell'attuale sistema globalizzato è aumentata in maniera esponenziale la capacità di diffusione delle informazioni e delle conoscenze scientifiche, nonché il grado di approfondimento di queste,
- a tale diffusione è seguita una sempre crescente richiesta, proveniente non solo dalle associazioni ambientaliste ma anche dal privato cittadino, di avere un ruolo attivo nei processi decisori inerenti un bene – quale è l'ambiente –, dal carattere comunque finito ed in definitiva consumabile e scarso;
- dal sopra delineato quadro normativo, statale e regionale, emerge una notevole rilevanza dell'inchiesta pubblica nell'ambito delle procedure di verifica della compatibilità ambientale;

Atteso, altresì, che negli ultimi mesi vi è stato un significativo ricorso all'istituto dell'inchiesta pubblica su impulso del pubblico e del pubblico interessato, per cui si rende necessario stabilirne criteri e modalità, coerenti con la vigente disciplina normativa e volti a conseguire un risultato di semplificazione amministrativa, nelle more di approvazione della legislazione di riordino della valutazione di impatto ambientale, attualmente all'esame degli uffici competenti;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e necessaria;
- stabilire che le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica di cui alla presente deliberazione si applicano anche alle inchieste pubbliche in fase di avvio alla data di approvazione della medesima;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. 30 dicembre 1998, n. 38 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 11, comma 5;

Su proposta dell'Assessore a Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24, commi 6, 7 ed 8, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 11, comma 5, della l.r. n. 38/1998 e ss.mm.ii., nonché del contraddittorio di cui all'art. 24, comma 9, del citato decreto legislativo, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e necessaria;

Di stabilire che le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica di cui alla presente deliberazione si applicano anche alle inchieste pubbliche in fase di avvio alla data di approvazione della medesima.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissivo)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 23.08.2016 N. 189

Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 62.987,44 (6° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 aggiornato dal DL n. 78 del 2015;

VISTO in particolare l'art.48 il quale recita:

al comma 1, lett. a) "Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.";

al comma 2 "L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale.";

VISTO l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018";

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1 della citata l.r. 28/2015 secondo il quale "Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione";

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 - 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2016/15765 del 8 agosto 2016 il Settore Avvocatura Regionale ha richiesto la variazione di euro 62.987,44 dal fondo di riserva per spese obbligatorie al capitolo di spesa 450 “Spese di giustizia e risarcimenti” nell’ambito della Missione 1 - Programma 11 “Altri servizi generali” – Titolo 1 al fine di consentire il pagamento di una fattura di un CTU, di una quota dell’imposta di registro e del rimborso di spese legali derivanti dal contenzioso ove la Regione Liguria è parte soccombente;

CONSIDERATO che il citato capitolo di spesa 450 figura nell’apposito allegato al bilancio di previsione 2016-2018 quale spesa obbligatoria;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal capitolo 9570 “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” nell’ambito della Missione 20 - Programma 1 “Fondo di riserva” – Titolo 1 per euro 62.987,44 e all’impinguamento in termini di competenza e di cassa del capitolo di spesa 450 nell’ambito della Missione 1 - Programma 11 “Altri servizi generali” – Titolo 1 onde consentire i necessari impegni per l’anno 2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 – Programma 1 “Fondo di riserva” – Titolo 1 – Macroaggregato 110 la somma di euro 62.987,44 (sessantaduemilanovecentottantasette/44) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento della Missione 1 - Programma 11 “Altri servizi generali” – Titolo 1 – Macroaggregato 110 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018”:

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 per Missioni e Programmi in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”

Programma 1 “Fondo di riserva”

Titolo 1 “Spese correnti”

-62.987,44

(sessantaduemilanovecentottantasette/44)

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Programma 11 “Altri servizi generali”

Titolo 1 “Spese correnti”

+62.987,44

(sessantaduemilanovecentottantasette/44)

===

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”

Programma 1 “Fondo di riserva”

Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	-62.987,44
	(sessantaduemilanovecento-ottantasette/44)
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
Programma 11 "Altri servizi generali"	
Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	+62.987,44
	(sessantaduemilanovecento-ottantasette/44)
	====
c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:	
	(euro)
Missione 20 "Fondi e accantonamenti"	
Programma 1 "Fondo di riserva"	
Capitolo "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente "	-62.987,44
	(sessantaduemilanovecento-ottantasette/44)
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
Programma 11 "Altri servizi generali"	
Capitolo 450 "Spese di giustizia e risarcimenti"	
Struttura	+62.987,44
127115	(sessantaduemilanovecento-ottantasette/44)
	====

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
23.08.2016 N. 190

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 1.275.991,00 (22° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTO l’art. 2 comma 1, lett. o) della suddetta l.r. 28/2015 secondo il quale la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, in ossequio al predetto art.51 del D.Lgs. 118/2011, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2016/16087 del 12 agosto 2016, il Settore Trasporto Pubblico Regionale ha richiesto di apportare, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n.19 del 9.8.2016, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa complessivamente per euro 1.275.991,00 euro in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
 Programma 2 “Trasporto pubblico locale”
 Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

(euro)

Cap. 3138	“Spese dirette a valere sui fondi per il	
U.1.03.02.11.000	funzionamento dell’agenzia regionale	
Struttura 122125	per il trasporto pubblico locale”	-120.000,00
		(centoventimila/00)

Cap 3148 U.1.03.02.19.000 Struttura 122125	“Servizi informatici e di telecomunicazioni per lo sviluppo di sistemi informatici di controllo della domanda e dell’offerta di trasporto pubblico”	+120.000,00 (centoventimila/00)
<hr/>		
===		
<hr/>		
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”		
(euro)		
Cap. 3121 U.1.04.03.99.000 Struttura 122125	“Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri”	-1.155.991,00
(unmilionecentocinquantaquemi la-novecentonovantuno/00)		
Cap 3100 U.1.04.01.02.000 Struttura 122125	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento del trasporto pubblico locale su gomma”	+1.155.991,00
((unmilionecentocinquantaquemi ila-novecentonovantuno/00)		
<hr/>		
===		
<hr/>		

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste complessivamente per euro 1.275.991,00 euro in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2016-2018 – esercizio 2016 per euro 1.275.991,00 euro in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come meglio sopra specificato:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 2 “Trasporto pubblico locale”
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

(euro)

Cap. 3138	"Spese dirette a valere sui fondi per il funzionamento dell'agenzia regionale per il trasporto pubblico locale"	
U.1.03.02.11.000		
Struttura 122125		-120.000,00 (centoventimila/00)

Cap 3148	"Servizi informatici e di telecomunicazioni per lo sviluppo di sistemi informatici di controllo della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico"	
U.1.03.02.19.000		
Struttura 122125		+120.000,00 (centoventimila/00)

 ===

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"
 Programma 2 "Trasporto pubblico locale"
 Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 3121	"Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri"	
U.1.04.03.99.000		
Struttura 122125		-1.155.991,00 (unmilione centocinquantacinquemila-novecentonovantuno/00)

Cap 3100	"Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento del trasporto pubblico locale su gomma"	
U.1.04.01.02.000		
Struttura 122125		+1.155.991,00 (unmilione centocinquantacinquemila-novecentonovantuno/00)

 ===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
 Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA**23.08.2016****N. 191**

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 100.000,00 (22° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018";

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 - 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 - 2018 - 1° provvedimento";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 - 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2016/14274 del 18 luglio 2016, il Settore Sistema Regionale della Formazione ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"
Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 4630 U.1.04.01.02.000 Struttura 148135	“Trasferimento ad Enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	-50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 4631 U.1.04.01.02.000 Struttura 148135	“Trasferimento ad Enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo di rotazione, per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	-35.000,00 (trentacinquemila/00)
Cap. 4632 U.1.04.01.02.000 Struttura 148135	“Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	-15.000,00 (quindicimila/00)
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”		
Cap. 4586 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate dall’Unione Europea per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 4587 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate col cofinanziamento statale attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+35.000,00 (trentacinquemila/00)
Cap. 4588 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate col cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+15.000,00 (quindicimila/00)
		<hr/> === <hr/>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” – Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di

beni e servizi” al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese relative alle forniture informatiche come meglio sopra specificato;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2016-2018 – esercizio 2016 per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” – Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” -100.000,00
(centotamila/00)

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”: +100.000,00
(centomila/00)

===

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 4630 “Trasferimento ad Enti delle amministrazioni
U.1.04.01.02.000 locali dei fondi provenienti dall’Unione
Struttura 148135 Europea per la realizzazione del P.O.
FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la
formazione professionale” -50.000,00

(cinquantamila/00)

Cap. 4631 “Trasferimento ad Enti delle amministrazioni
U.1.04.01.02.000 locali dei fondi provenienti dallo Stato
Struttura 148135 attraverso il Fondo di rotazione, per la
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche
per il lavoro e la formazione professionale” -35.000,00

(trentacinquemila/00)

Cap. 4632 U.1.04.01.02.000 Struttura 148135	“Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	-15.000,00 (quindicimila/00)
 Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”		
Cap. 4586 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate dall’Unione Europea per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 4587 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate col cofinanziamento statale attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+35.000,00 (trentacinquemila/00)
Cap. 4588 Nuova istituzione U.1.03.02.19.000 Struttura 148135	“Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finanziate col cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020-politiche per il lavoro e la formazione professionale”	+15.000,00 (quindicimila/00)
		<hr/> <hr/> <u>===</u>

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

24.08.2016

N. 192

Variazioni compensative nell’ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016-2018 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011- euro 96.000,00 (23° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTO l’art. 2 comma 1, lett. o) della suddetta l.r. 28/2015 secondo il quale la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, in ossequio al predetto art.51 del D.Lgs. 118/2011, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo compensativo fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2016/15658 del 8 agosto 2016, il Settore Programmazione e Controlli Economico Finanziari, Investimenti ha richiesto di apportare, al fine di poter completare l’erogazione del fondo per la non autosufficienza, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per complessivi 96.000,00 euro in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute” – Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

Missione 13 “Tutela della salute”

Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 5304 U.1.04.03.99.000 Struttura 179120	“Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per la copertura di quota del fondo per la non autosufficienza per trasferimenti ad imprese”	-96.000,00 (novantaseimila/00)
Cap 5303 U.1.04.01.02.000 Struttura 179120	“Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per la copertura di quota del fondo per la non autosufficienza per trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali”	+96.000,00 (novantaseimila/00)
		<hr/> === <hr/>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per complessivi 96.000,00 euro in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" – Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" come meglio sopra specificato;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2016-2018 – esercizio 2016 per complessivi 96.000,00 euro in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" – Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" come meglio sopra specificato:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

Missione 13 "Tutela della salute"

Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

		(euro)
Cap. 5304 U.1.04.03.99.000 Struttura 179120	"Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per la copertura di quota del fondo per la non autosufficienza per trasferimenti ad imprese"	-96.000,00 (novantaseimila/00)
Cap 5303 U.1.04.01.02.000 Struttura 179120	"Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per la copertura di quota del fondo per la non autosufficienza per trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali"	+96.000,00 (novantaseimila/00)
		===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
 Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
 31.08.2016 N. 194

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - euro 300.000,00 (23°

Provvedimento).**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2016/15461 del 4 agosto 2016, il Settore Infrastrutture ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, dal Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” al Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” al fine di provvedere al ripristino dei danni occorsi per le frane recentemente verificatesi sulla SP51 Comune di Vernazza e procedere al completamento dei lavori, come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”

Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti

(euro)

Cap. 1829
U.2.03.01.02.000
Struttura 122135

“Trasferimento agli enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nei comuni di Vernazza e Monterosso e per il contratto d’area di La Spezia per il ripristino della sp 51 strada dei Santuari nel comune di Vernazza (r)”

-300.000,00
(trecentomila/00)

Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Cap.1887	"Spese dirette a valere sui fondi provenienti dallo Stato per gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nei comuni di Vernazza e Monterosso e per il contratto d'area di La Spezia per il ripristino della sp 51 "dei Santuari" nel comune di Vernazza (r)"	
U.2.02.01.09.000		
Struttura 122135		+300.000,00
		(trecentomila/00)
		====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" – Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", dal Macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" al Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" come meglio sopra specificato;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2016-2018 – esercizio 2016 per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" – Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", dal Macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" al Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni":
 - a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"	
Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"	
Macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti"	-300.000,00
	(trecentomila/00)

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"	
Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"	
Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni":	+300.000,00
	(trecentomila/00)

====

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"
 Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"
 Macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti"

(euro)

Cap. 1829 U.2.03.01.02.000 Struttura 122135	“Trasferimento agli enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nei comuni di Vernazza e Monterosso e per il contratto d’area di La Spezia per il ripristino della sp 51 strada dei Santuari nel comune di Vernazza (r)”	-300.000,00 (trecentomila/00)
---	---	----------------------------------

Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Cap.1887 U.2.02.01.09.000 Struttura 122135	“Spese dirette a valere sui fondi provenienti dallo Stato per gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nei comuni di Vernazza e Monterosso e per il contratto d’area di La Spezia per il ripristino della sp 51 “dei Santuari” nel comune di Vernazza (r)”	+300.000,00 (trecentomila/00)
--	--	----------------------------------

===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
 Claudia Morich

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA

AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA

La Ditta Cordeglio Giancarlo ed altri in data 09.02.2007 ha presentato istanza di rinnovo della domanda di concessione di derivazione di moduli 0,002 di acqua dal bacino del torrente Arroscia (rio Ponte – rio Ravinasso) in Comune di Cosio d’Arroscia per uso irriguo Pratica n. 11-A.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
 Geom. Rodolfo Lenguiglia

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA

AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA

La Ditta Bonello Gemma ed altri in data 01.02.2007 ha presentato istanza di rinnovo della domanda di concessione di derivazione di moduli 0,002 di acqua dal bacino del torrente Arroscia (rio Ravinasso) in Comune di Cosio d'Arroscia per uso irriguo. Pratica n. 187.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Geom. Rodolfo Lengueglia

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE
DI CASTIGLIONE CHIAVARESE**

05.09.2016

N. 5284

Lavori di realizzazione di percheggio ed arredo urbano in frazione S. Pietro Frascati del Comune di Castiglione Chiavarese. Decreto Definitivo di Esproprio (art. 22 d.p.r. 327/2001, dell'immobile interessato dai lavori.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

DECRETA

- 1) L'acquisizione definitiva per espropriazione, a favore del Comune di Castiglione Chiavarese per i lavori in oggetto indicati, dell'immobile censito nel NCT del Comune di Castiglione Chiavarese con il mappale 92 del foglio 15:

omissis

I dati di identificazione dei soggetti ad esproprio, parte integrante del p.1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castiglione Chiavarese, Via Canzio, 26.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giacomo Bregante

**DECRETO DI ESPROPRIO DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DEL
COMUNE DI SESTA GODANO**

03.09.2016

N. 1

**Espropriazione di beni immobili per lavori di ampliamento del cimitero di Sesta Godano.
Decreto di esproprio relativo ai beni di cui al Fg 52 particelle 468 e 470.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
omissis

DECRETA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 20 commi 11 e 12 e art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore del Comune di Sesta Godano (SP), con sede in Sesta Godano Piazza Marconi, 1 – C. F. 00130500119 l'espropriazione del bene interessato dai "Lavori di ampliamento del cimitero di Sesta Godano .." ... (omissis) ... di seguito descritti e identificati al Catasto Terreni del Comune di Sesta Godano (SP) come segue:

Foglio 52 Particelle 468 - Seminativo Arborato, Superficie 1.210 mq – R.D. 4,37 € R.A. 4,37 €

Foglio 52 Particelle 470 - Bosco Ceduo, Superficie 215 mq – R.D. 0,12 € R.A. 0,03 €

omissis

2. di dare infine atto che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Marco Tognetti
